

**ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART.414 C.P.C. E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE**

**ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITICONSORTI AI SENSI**

**DELL'ART.151 C.P.C.**

Della sig.ra Rosanna Lapis, C.F. LPSRNN82R69C351V, nata a Catania (CT), il 29/10/1982, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al presente atto, reso su foglio separato, dagli Avv.ti Giovanni Puntarello (C.f. PNT GNN 82A28 F899K; PEC giovannipuntarello@pec.it; FAX: 091/7781493) e Paola Saladino (C.F. SLDPLA84T58C286K; PEC: paolasaladino@pecavvpa.it; FAX: 091/7781494) entrambi del Foro di Palermo, con Studio in Palermo alla Via della Libertà n. 39

**CONTRO**

**-II MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**-L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**-L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA \_ SICILIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**E NEI CONFRONTI DI**

Tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 Ambiti territoriali Italiani, per la classe di concorso infanzia (AAAA) e primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017

**PER IL RICONOSCIMENTO**

del diritto dell'odierna ricorrente ad essere immessa nelle graduatorie ad esaurimento ( GaE)

**OVE OCCORRA PREVIA DISAPLICAZIONE**

Del Decreto Ministeriale n.235 del 01.04.2014 e di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale

**FATTO**

L' odierna ricorrente è insegnante precaria abilitata all'insegnamento nelle scuole di istruzione primaria.



In particolare, la sig.ra Lapis, ha conseguito il diploma magistrale anteriormente all'anno scolastico 2001/2002 (doc. 1).

Per tale ragione, così come recentemente insegnato dal Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal D.P.R. del 25 marzo 2014, l'odierna ricorrente, in possesso del suddetto diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 **DEVE** essere considerata a tutti gli effetti abilitata all'insegnamento (Cfr. Consiglio di Stato, Sentenze n. 1973 del 16.04.2015 e n. 3628 del 21.07.2015).

Ma purtroppo, con il Decreto Ministeriale n. 235 del 1 aprile 2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, non è stato concesso ai docenti in possesso del diploma magistrale, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle suddette graduatorie, unico veicolo per le assunzioni a tempo indeterminato.

Ed infatti, ad oggi, la sig.ra Lapis, nonostante, come sopra detto, sia in possesso del titolo abilitante (diploma magistrale conseguito anteriormente all'anno scolastico 2001/2002) necessario per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, si è vista preclusa tale possibilità.

Tale circostanza, indubbiamente reca una disparità di trattamento tra l'odierna deducente ed altri insegnanti, parimenti in possesso di un titolo abilitante, quale ad esempio il conseguimento del titolo a seguito della frequenza dei corsi SSIS, i quali, per contro sono stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Addirittura, all'odierna ricorrente è stata finanche preclusa la possibilità di inoltrare la domanda per essere inserita nelle GAE.

Tale domanda, infatti poteva essere trasmessa esclusivamente per il tramite di un sistema informatico denominato "istanze on line".

Ebbene, a tale sito potevano accedere solamente coloro che, a differenza della ricorrente, erano già in possesso di username e password, in quanto già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Viceversa, coloro che, come l'odierna istante, non erano già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, ancorché in possesso di un titolo abilitante, non potevano materialmente accedere e formulare nell'apposita sezione del sito dedicata all'inserimento nelle predette graduatorie, nonché al piano straordinario assunzionale.



Nonostante ciò, la ricorrente ha comunque presentato domanda cartacea di inserimento in GAE presso l'ambito territoriale della provincia di Messina (doc. 2).

Tuttavia, tale domanda è rimasta inevasa.

La ricorrente, come sopra detto, ha pieno diritto ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento, per le seguenti ragioni di

### **DIRITTO**

#### **VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA - VIOLAZIONE ART.3 DELLA COSTITUZIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

#### **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 401 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 297/94**

Come già anticipato in narrativa, la ricorrente, pur essendo **abilitata** all'insegnamento, in quanto in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno accademico 2001/2002 (titolo espressamente qualificato come abilitante dal Consiglio di Stato nel parere formalizzato dal d.P.R. del 25 marzo 2014), non ha potuto formalizzare il proprio inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento (GAE).

Ed infatti, come sopra evidenziato, alla sig.ra Lapis è stata preclusa la possibilità, nonostante fosse in possesso del diploma magistrale conseguito ante anno scolastico 2001/2002, di inoltrare la propria domanda di inserimento in GAE per il tramite del sistema informatizzato online.

Da ciò ne discende un evidente disparità di trattamento, tra l'odierna ricorrente e gli altri insegnanti, che pur sempre abilitati all'insegnamento (quali, ad esempio, gli abilitati SSIS), sono tutti confluiti di diritto nelle c.d. GaE (Graduatorie ad Esaurimento), in precedenza denominate graduatorie permanenti.

Ne consegue l'illegittimità di una siffatta arbitraria ed illogica esclusione ed il diritto della ricorrente ad ottenere l'inserimento in GAE.

Ed invero, sul punto giova rilevare che il Consiglio di Stato, in ordine ad una fattispecie identica a quella in esame, con le recentissime sentenze n. 1973 del 16.04.2015 e n. 3628 del 21.07.2015, ha avuto modo di insegnare che “ *Ora, se è incontestabile che con il decreto ministeriale n. 325/2014, sulla base del citato parere, è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle*



graduatorie di circolo e di istituto, è altrettanto indubitabile che, nel ricorso in primo grado, gli attuali appellanti abbiano evidenziato che la loro richiesta non era tesa all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, inserimento peraltro già acquisito per quanto detto innanzi, ma all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero. Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui l'attuale appellante avrebbe dovuto essere inserita qualora il titolo abilitante le fosse stato riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati” (Consiglio di Stato, Sentenze n. 1973 del 16.04.2015 e n. 3628 del 21.07.2015).

Orbene, alla luce di simili statuizioni appare evidente come il Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa abbia voluto riconoscere a tutti gli abilitati il diritto ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Da ciò, consegue il diritto dell'odierna ricorrente, in possesso del diploma magistrale ante 2001/2002, ad essere inserita nelle Graduatorie ad esaurimento, così come tutti gli altri docenti in possesso di un titolo di abilitazione (quali, ad



esempio, gli abilitati SSIS).

Appare, dunque, evidente nella fattispecie *de qua*, come il mancato inserimento dell'odierna ricorrente nelle GAE, non soltanto si pone in contrasto con la giurisprudenza formatasi sul punto, che riconosce il diritto di tutti i docenti che hanno conseguito un titolo abilitante ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma comporta, altresì, la violazione dei principi costituzionalmente garantiti di uguaglianza e di parità di trattamento.

Per tutto quanto detto ed argomentato, è palese nel caso di specie non solo la violazione della disciplina in materia che prevede il diritto degli insegnanti abilitati ad essere inseriti nella GAE, ma vieppiù la violazione del principio fondamentale di uguaglianza Costituzionalmente garantito e la irragionevole disparità di trattamento perpetrata in danno dell'odierna ricorrente, nella misura in cui sia ai docenti abilitati all'insegnamento con la precedente SSIS ed abilitati con corso TFA (sentenza n. 1598/15 Trib di Palermo – Sez. Lavoro) viene riconosciuto il diritto di iscrizione nelle GAe, mentre la stessa possibilità viene negata ai docenti che, come la ricorrente, ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento seppure attraverso un diverso canale formativo.

Ed infatti, non v'è chi non veda come il mancato inserimento in GAE degli abilitati magistrali, *ante* a.s. 2001/2002, si concretizzerebbe in una ingiustificata discriminazione sulla base del diverso *nomen iuris* del titolo abilitante conseguito (tenuto conto che sia ai docenti abilitati all'insegnamento con la precedente SSIS e sia da ultimo anche ai docenti congelati SSIS ed abilitati con corso TFA – cfr. Trib. Sez. Lavoro Palermo n. 1598/15 viene riconosciuto il diritto di iscrizione nelle GaE).

Appare, pertanto lapalissiano il diritto dell'odierna ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento.

Tutto ciò premesso ed articolato, la sig.ra Lapis Rosanna *ut supra* rappresentata e difesa

### **CHIEDE ALL' ECC.MO TRIBUNALE ADITO**

Che venga fissata l'udienza per la comparizione delle parti e la trattazione del giudizio di merito, con la fissazione del termine per la notifica a parte avversa del ricorso e del decreto, e con l'invito rivolto alle parti resistenti di volersi costituire nei modi e nelle forme di cui all'art. 416 c.p.c., almeno dieci giorni prima dell'udienza e con l'avvertimento che la mancata costituzione entro tale termine



implica le preclusioni e le decadenze di cui agli artt. 38 e 416, comma 2, c.p.c. e ciò al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni

**VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE**

*Reiectis adversis;*

I) Nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, ed in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso AAAA (INFANZIA) e EEEE (PRIMARIA), ordinando alle amministrazioni convenute di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni al fine di consentire l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento (GaE).

II) Conseguentemente, ritenere e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente a partecipare al Piano Straordinario delle Assunzioni di cui all'art. 1 comma 96 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 e condannare il MIUR a riutilizzare le Graduatorie a esaurimento valide per gli anni 2014/2017 rettificata per effetto dell'inserimento dell'odierna ricorrente –ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

III) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Ai sensi dell'art 9 comma 1 bis del D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115 si dichiara che il valore del presente ricorso è indeterminabile e che lo stesso, rientra nel novero delle cause di diritto del lavoro.

\*\*\*\*

Si offrono in produzione i seguenti documenti:

1. Copia titolo abilitante (diploma Magistrale ante 2002)
2. Domanda inserimento in GaE;
3. Domanda cartacea partecipazione Piano Straordinario di Assunzioni;
4. Certificazione reddito nucleo familiare 2014;

Palermo li 26/07/2016

Avv. Giovanni Puntarello

Avv. Paola Saladino



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA  
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITICONSORTI (EX. Art. 151  
C.P.C.)**

L'indicato procuratore che assiste, rappresenta e difende l'odierna ricorrente

**PREMESSO CHE**

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Messina per la classe concorsuali AAAA ed EEEE
- Tutti coloro che sono già inseriti nelle suddette GAE hanno un potenziale interesse contrario all'ampliamento delle Graduatorie in cui sono inseriti, considerando che tali soggetti sono beneficiari del piano di stabilizzazione e verranno immessi in ruolo.
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

**RILEVATO CHE**

- **La notifica del ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del considerevole numero dei destinatari;
- **L'efficacia della tradizionale notificazione** per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in un giudizio-di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]
- **la pubblicazione sulla G.U, appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente**  
già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone



sistematicamente – quale forma di notifica diversa ed alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. , la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "*[...]l'urgenza e la formalizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...)giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente: applicando pertanto l'art 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8-2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 11/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

#### **RILEVATO, INFINE, CHE**

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12) .

Tutto ciò premesso, l'indicato procuratore

#### **FA ISTANZA**

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

#### **VOGLIA**

#### **AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 Ambiti Territoriali Italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:  
a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso





e data dell'udienza;

b) nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;

c) sunto dei motivi del ricorso;

d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 e, in particolare, i docenti inseriti (per la suddetta classe concorsuale) nell'ambito territoriale di Messina

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Palermo, 30/05/2016

Avv. Giovanni Puntarello

Avv. Paola Saladino

